


27 LUG. 2006



FNOMCeO

Il Presidente

7533

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Decreto Legge 4 luglio 2006, n.
223 – art. 2, comma 1, lett b)

Cari Presidenti,

mi accingo a rispondere ai quesiti posti da molti Ordini circa la regolamentazione della pubblicità sanitaria alla luce delle previsioni del DL 223/06, così come modificate dal maxiemendamento del Governo ed approvate con voto di fiducia al Senato il 25/07/2006.

L'articolo 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, profondamente rivisitato dal maxiemendamento governativo in sede di conversione in legge (nel testo in grassetto), al primo comma, lettera b), abroga le disposizioni legislative e regolamentari che vietano, anche parzialmente, la pubblicità **informativa** di titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i **costi complessivi** delle prestazioni, **secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine.**

Va innanzitutto precisato che la legge n. 175 del 1992 – che regola, in via primaria, la materia nel settore sanitario - non è stata abrogata, ma parzialmente interessata dal DL, estendendo ad altre fattispecie la liceità della comunicazione informativa.

Tale legge, in quanto contiene una disciplina positiva, deve ritenersi pienamente compatibile con il decreto richiamato. Essa infatti, così come il regolamento di sua attuazione approvato con D.M. 657/94, non contiene divieti e neppure limitazioni che possano ritenersi in conflitto con la nuova previsione normativa.

L'originaria limitazione contenuta nell'art. 1 della L. 175/92 che consentiva al medico di far conoscere solo i propri titoli e le proprie specializzazioni, è venuta meno a seguito dell'ampliamento delle facoltà introdotto dalla L. 112/04 che ha previsto la possibilità di pubblicità anche attraverso emittenti radiotelevisive, in aggiunta a quella su giornali periodici consentita dalla L. 42/99.

La legge 175/92 e il D.M. 657/94 non possono quindi ritenersi abrogati dalla nuova disciplina alla quale, in virtù dell'art. 12 delle preleggi, non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, dalle quali non emerge affatto una dichiarazione abrogativa esplicita, ma neppure implicita per sopravvenuta loro incompatibilità. Anzi, la legge 175/92 consente proprio di pubblicizzare titoli e specializzazioni e specifica le modalità pratiche in

cui ciò può essere fatto per esigenze di uniformità, a tutela del bilanciamento degli interessi coinvolti, in un settore particolarmente delicato qual'è quello della salute.

In altri termini l'abrogazione delle disposizioni di divieto non è presupposto in sé sufficiente per consentire qualsiasi contenuto e forma dei messaggi pubblicitari, specie in presenza di una normativa speciale che disciplina dettagliatamente proprio questi profili. L'abolizione dei divieti non rende automaticamente consentite tutte le fattispecie non regolamentate dalla normativa speciale, per le quali è pur sempre necessaria una regolamentazione specifica non tanto che le renda "non vietate", quanto che ne renda palesi le modalità di loro concreta esplicitazione.

Va in questo senso interpretata la previsione nel testo emendato per la quale l'Ordine professionale deve verificare il rispetto della trasparenza e veridicità del messaggio.

Conforta questa interpretazione il comma 3 dell'art 2 che invita ad adeguare le disposizioni deontologiche e di autodisciplina quasi a voler consentire di integrare nella normativa speciale quelle fattispecie che, non trovando in essa regolamentazione, possono dar adito a contestazione.

Il termine per tali adeguamenti è previsto entro il 31 dicembre 2006 e fino alla sua scadenza la materia continua ad essere regolata dalla L. 175/92 e dal relativo regolamento al quale gli Ordini professionali dovranno informare la valutazione delle domande per il rilascio dei "nulla osta" di competenza.

In conclusione, ferma rimanendo l'autonomia di ciascun Ordine

a) le domande per il rilascio dei "nulla osta" a pubblicità sanitaria dovranno continuare ad essere evase nel rispetto della normativa speciale e relativo regolamento fino alla scadenza del termine per l'adeguamento delle disposizioni deontologiche e in difetto di modifiche della L. 175/92,

b) viene sospeso l'esame di tutte quelle fattispecie che non possano essere ricondotte alla richiamata normativa, in attesa dell'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, così come previsto nelle disposizioni conclusive dell'art.2,

c) occorre, da ultimo, porre in evidenza come stante la piena validità ed efficacia negli ambiti suddetti della L. 175/92, il D.L. in questione non incida sotto alcun profilo sulla potestà disciplinare degli Ordini.

I procedimenti pendenti, inerenti a violazioni deontologiche in materia pubblicitaria, nonché le eventuali condotte in contrasto con le disposizioni che regolamentano la materia, continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente e dovranno essere conclusi nel suo rispetto. La normativa sopravvenuta induce, tuttavia, a suggerire di prestare particolare attenzione al profilo soggettivo delle condotte violative, al fine di una corretta e adeguata valutazione dell'incidenza che assumono sui profili sostanziali tutelati dalla regola deontologica.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

